



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 197/19/CONS

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 44, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche *Testo unico*, e, in particolare, l’art. 44, recante “*Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogare dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;



VISTA la delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento di verifica degli obblighi di programmazione e investimento in opere europee*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante disposizioni in materia di quote di riserva in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana, di seguito *Decreto*;

VISTO, il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n.204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

1.1. L’accertamento relativo all’anno 2015

La società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito anche R.T.I. o la Società), con la nota acquisita in data 30 settembre 2016 al prot. AGCOM n. 52488, ha comunicato, per l’anno 2015, i seguenti dati rilevanti ai fini della verifica del rispetto delle quote fissate dall’art. 3, comma 1, del *Decreto*:

- introiti netti annui dichiarati: [omissis]
- investimenti in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti dichiarati: [omissis]
 - di cui di altre società dichiarati: [omissis];
- investimenti in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti di produttori indipendenti dichiarati: [omissis]

- di cui di altre società dichiarati: [omissis].

Dall'esame della documentazione trasmessa è emerso un disallineamento tra alcuni valori indicati nel Modello Q2A e la sommatoria di quelli indicati nel Modello Q2B. Nello specifico, è stato rilevato uno scostamento, pari a [omissis], tra gli importi dichiarati come investiti in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti di cui al Modello Q2A, pari a [omissis], e la sommatoria dei singoli valori di cui al Q2B, pari a [omissis]. Parimenti, è stato rilevato un disallineamento del valore di [omissis], tra le somme indicate come investite in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti di cui al Modello Q2A, pari a [omissis] e la sommatoria dei singoli importi di cui al Q2B, pari a [omissis]. Inoltre, sono stati ravvisati potenziali profili di criticità in ordine alla riconducibilità di una serie di opere indicate nel Modello Q2B, alla nozione di “*investimenti volti alla valorizzazione dell'opera effettuati nei confronti di soggetti terzi*” e alla nozione di opera europea realizzata da produttore indipendente, valevole ai fini della valorizzazione della quota di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*.

Con nota trasmessa in data 21 dicembre 2016 (prot. n. 64839) la Direzione contenuti audiovisivi, nell'evidenziare come ogni scostamento in difetto dalla soglia fissata configuri una possibile violazione dell'obbligo di legge, ha formulato alla società R.T.I., nell'ambito delle verifiche relative all'anno 2015, una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento approvato con delibera n.186/13/CONS, finalizzata a verificare la correttezza dei dati forniti, nonché ad acquisire dettagliati elementi di valutazione idonei ad evidenziare i fattori che hanno condotto agli scostamenti dalle sopracitate soglie di legge, nonché a chiarire gli elementi di criticità rilevati in ordine alla qualificazione degli investimenti;

Con nota acquisita in data 13 febbraio 2017 (prot. n. 7396) la società R.T.I. ha dato riscontro alla richiesta di informazioni, fornendo articolati elementi giustificativi in merito al disallineamento segnalato dall'Ufficio tra i valori indicati come investiti in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti di cui al Modello Q2A e la sommatoria dei singoli importi di cui al Q2B. In particolare, R.T.I. ha sottolineato che: «[...] *gli investimenti in alcune delle opere indicate nel modello hanno comportato, per R.T.I., sia versamenti nei confronti del produttore indipendente o del distributore titolare dei diritti sull'opera [...], sia versamenti in favore di altri soggetti, riferibili, principalmente, a spese di promozione dell'opera nel periodo di distribuzione cinematografica della medesima e che “Gli investimenti in esame possono essere ricondotti alla categoria del “finanziamento”, considerato che essi riguardano attività di promozione dell'opera effettuate mentre questa si trova nelle sale cinematografiche, e quindi costi che, ordinariamente, graverebbero sul produttore, oppure sul distributore, e che si ripercuoterebbero, in ogni caso, sul margine del produttore medesimo [...].*». La Società, nel tramettere il nuovo Modello Q rettificato ha indicato nella sezione Q2B del medesimo una sommatoria del valore delle opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti pari a [omissis].

Con nota trasmessa in data 10 marzo 2017 (prot. n. 14760), la Direzione contenuti audiovisivi ha richiesto a R.T.I., sempre nell'ambito delle verifiche relative



all'anno 2015, di fornire elementi integrativi in ordine alle informazioni pervenute in data 13 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS;

Con nota del 27 marzo 2017 (prot. n. 18700), R.T.I. ha dato riscontro all'ulteriore richiesta di informazioni fornendo elementi integrativi in merito alla verifica degli obblighi per l'anno 2015.

L'Autorità ha provveduto al ricalcolo delle relative quote di investimento, di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*, così come declinate dall'art. 3, comma 1, del *Decreto* nella seguente misura: i) investimenti in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte [omissis], pari ad una quota del [omissis]; ii) investimenti in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti: [omissis], pari ad una quota del [omissis], pertanto entrambe inferiori rispetto alla soglia minima del [omissis].

Alla luce degli elementi forniti da R.T.I., con comunicazione del 13 dicembre 2017 (prot. n. 0086893), la Direzione contenuti audiovisivi ha comunicato alla Società in ordine “[al]l’opportunità di procedere ad una valutazione di tale situazione congiuntamente alle risultanze dell’attività di verifica riferita all’anno 2016, già in corso”, riservandosi pertanto “di valutare gli scostamenti in difetto riscontrati per l’anno 2015 su un arco temporale più ampio che, nel tenere conto del completo ciclo di investimenti, consenta di apprezzare le iniziative poste in essere per recuperare tale situazione unitamente all’adempimento degli obblighi per l’anno 2016”.

1.2 L'accertamento relativo al 2016

Con note del 2 ottobre 2017 (prot. n. 69487 e n. 69489), la Società ha comunicato, relativamente all'anno 2016, i dati valevoli ai fini della verifica del rispetto delle quote fissate dall'art. 44, comma 3, del *Testo unico* e dell'art. 3, comma 2, del *Decreto*:

- introiti netti annui dichiarati: [omissis]
- investimenti in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti dichiarati: [omissis]
 - di cui di altre società dichiarati: [omissis]
- investimenti in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti di produttori indipendenti dichiarati: [omissis]
 - di cui di altre società dichiarati: [omissis]
- investimenti in pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti di produttori indipendenti dichiarati: [omissis]
 - di cui di altre società dichiarati: [omissis].



Con nota trasmessa in data 22 dicembre 2017 (prot. n. 89145), la Direzione contenuti audiovisivi, nell'evidenziare come ogni scostamento in difetto dalla soglia fissata configuri una possibile violazione dell'obbligo di legge, ha formulato alla Società nell'ambito delle verifiche relative all'anno 2016, una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS, di verifica degli obblighi di programmazione e investimento in opere europee, finalizzata a verificare la correttezza dei dati forniti nonché ad acquisire dettagliati elementi di valutazione idonei a evidenziare i fattori che hanno condotto ai rilevati scostamenti dalla soglie di legge.

Con nota del 19 febbraio 2018 (prot.n. 11759), R.T.I. ha dato riscontro alla richiesta di informazioni rilevando, analogamente a quanto fatto per il 2015, che i disallineamenti conseguono all'inclusione delle spese di promozione delle opere durante il periodo della loro distribuzione. In particolare, con riferimento al disallineamento tra gli importi dichiarati come investiti in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti di cui al Modello Q2A e la sommatoria dei singoli valori di cui al Q2B, la Società rileva che *“è da imputarsi per [omissis], a spese promozionali, mentre, per l'importo di [omissis] all'investimento per il film documentario dal titolo “Il corpo del Duce”, erroneamente omissis nella compilazione del modello Q2A.”* Analoga specifica è stata fornita da R.T.I. relativamente alle somme indicate come investite in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti. Inoltre, con riferimento al pre-acquisto, la Società rileva che: *«la differenza è dovuta a spese promozionali relative ai film [omissis], tutti da qualificarsi opere di espressione originale italiana oggetto di investimento in pre-acquisto, trattandosi tutte di opere prodotte, dirette, sceneggiate e interpretate da società e artisti italiani»*. Infine, con riferimento alla riconducibilità delle spese di promozione al novero degli investimenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico* e quindi di quello valevole ai fini dell'art. 3, comma 1, del *Decreto*, R.T.I. ha ribadito e confermato quanto affermato nell'ambito della verifica relativa al 2015, ovvero: *“Si precisa che si tratta di costi inerenti a campagne promozionali svolte da R.T.I. a proprie spese durante il periodo di programmazione cinematografica dell'opera, funzionali, quindi, a garantire alla medesima la massima visibilità da parte del pubblico cinematografico. Benché non si tratti di flussi finanziari destinati in via diretta al produttore (non inclusi, per questa ragione, tra gli importi indicati nel modello Q2A), gli investimenti in promozione dell'opera durante la sua distribuzione cinematografica giovano certamente al produttore medesimo”*.

Con nota trasmessa in data 11 settembre 2018 (prot. n. 125041), la Direzione contenuti audiovisivi ha formulato alla Società, sempre nell'ambito delle verifiche relative all'anno 2016, una seconda richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS, richiedendo, nello specifico, ad integrazione dei dati forniti in precedenza, evidenze delle singole voci di spesa che corrispondono agli investimenti sostenuti dalla Società per la promozione delle opere durante il periodo della loro distribuzione in sala cinematografica e che giustificano la differenza tra gli importi indicati nel modello Q2A e Q2B e di eventuali accordi di *revenue sharing* con i distributori.



Con nota dell'8 ottobre 2018 (prot. n. 151239) R.T.I. ha dato riscontro alla richiesta di informazioni, fornendo il dettaglio delle spese promozionali delle opere europee appartenenti alla categoria film italiani - riportate nei modelli Q2A e Q2B, ammontanti a complessivi [omissis] - specificando, altresì, che le voci di spesa dettagliate *fanno parte di una più ampia categoria di oneri a carico del distributore comprendente anche i costi di distribuzione e ufficio stampa* e che *quanto agli accordi di revenue sharing fra i produttori e distributori [...] è stato previsto a favore del produttore, oltre ad un importo fisso, un importo variabile commisurato agli incassi del botteghino, [...]*.

L'Autorità ha provveduto al ricalcolo delle relative quote di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*, così come declinate dall'art. 3, comma 1, del *Decreto* nella seguente misura: i) investimenti in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti dichiarati: [omissis], pari al [omissis]; ii) investimenti in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti di produttori indipendenti dichiarati: [omissis], e pertanto inferiori alla soglia del 3,2%; iii) investimenti in pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti di produttori indipendenti: [omissis] e pertanto inferiore alla soglia dello [omissis].

1.3 L'atto di contestazione

Alla luce dei dati riportati, nonché in considerazione della verifica relativa alle due annualità considerate (2015 e 2016), in data 7 gennaio 2019, la Direzione provvedeva a notificare l'atto di contestazione CONT. n. 1/19/DCA n. PROC. 2720/LC per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 3, del *Testo unico* e nell'art. 3, comma 1, primo periodo, del *Decreto*, per l'anno 2015 e nell'art. 44, comma 3, del *Testo unico* e nell'art. 3, comma 1, primo e terzo periodo, del *Decreto* per l'anno 2016.

Successivamente, la società R.T.I. ha presentato delle memorie difensive integrative, acquisite al prot. AGCOM n. 48354 del 5 febbraio 2019, chiedendo che l'Autorità disponesse l'archiviazione del procedimento, nonché la fissazione di un'audizione innanzi al competente Ufficio dell'Autorità per una più approfondita esposizione degli argomenti.

2. Deduzioni della Società

Nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 48354 del 5 febbraio 2019, R.T.I. ha segnalato che le ritenute violazioni nei due anni in esame *originano dalla rideterminazione degli importi comunicati tramite il modello Q, con espunzione dagli investimenti rilevanti delle somme corrispondenti a spese di promozione dei film sulla base di specifici accordi con i produttori nel periodo di distribuzione nelle sale cinematografiche*. La Società dichiara che una volta dimostrato che tali investimenti sono funzionali alla valorizzazione della produzione europea e del cinema italiano, non vi è ragione alcuna per escludere dalla quota modalità di investimento non espressamente previste, ciò anche perché *l'art. 44 comma 3 non conterrebbe alcuna*



*indicazione espressa nel senso della tassatività degli investimenti [...] e pertanto non sussiste una restrizione. R.T.I., anche nel corso dell'audizione, ha richiamato la delibera 595/18/CONS ed in particolare la previsione dell'art. 5, comma 12, del regolamento allegato. R.T.I. osserva che la disposizione regolamentare riconosce espressamente la rilevanza delle spese promozionali, e ritiene che tale previsione debba costituire parametro applicativo delle norme in tema di quote anche con riferimento a condotte anteriori, quali quelle oggetto del procedimento. A questa conclusione deve giungersi, ad avviso di R.T.I., sia in base al principio del *favor rei*, sia in ragione della necessità di evitare discriminazioni rispetto alla Rai, che da tempo beneficia del più favorevole trattamento accordatole dal contratto di servizio.*

A conferma di quanto sostenuto, la Società riporta criteri interpretativi interni ed europei, nonché le condizioni di *level playing field* tra servizio pubblico ed emittenti private sostenendo che *il fatto che la Rai sia sottoposta a quote più elevate non può giustificare il trattamento differenziato, rispetto alle emittenti private, di voci di spesa di identica natura, come le spese promozionali; ciò significherebbe, in effetti vanificare le regole più restrittive previste per la Rai, e quindi introdurre un vantaggio competitivo differenziato a beneficio di quest'ultima, derivante dall'accesso a risorse finanziarie pubbliche, non accompagnato da corrispondenti obblighi di interesse generale.*

R.T.I. ribadisce che per le violazioni riferite alle annualità 2015 e 2016 sono stati stipulati accordi comprendenti clausole di *revenue sharing*. Per l'anno 2015 con i produttori dei film [omissis]; per l'anno 2016 è stato previsto, *per cinque dei nove titoli cinematografici italiani oggetto di investimenti promozionali sostenuti dal gruppo [...], in favore del produttore, oltre a un importo fisso, un importo variabile commisurato agli incassi del botteghino [...].*

La Società, nelle memorie presentate e nelle informazioni integrative inviate successivamente all'audizione, ha dato conto di aver intensificato i propri sforzi di investimento nella valorizzazione della produzione europea, compreso il cinema italiano, tale da registrare un andamento crescente tra il 2014 e il 2018, *nonostante le flessioni di ricavi verificatesi, nel 2015 e nel 2017, nel contesto di un mercato in profonda trasformazione concorrenziale che, proprio nel 2015, ha toccato il minimo nella quantità di titoli prodotti, solo 185, nel quinquennio 2014-2018.* RTI sottolinea che nell'anno precedente la prima delle violazioni contestate ha registrato un *surplus rispetto alla quota del 3,2% pari a [omissis], mentre nell'anno successivo alla seconda violazione contestata, il surplus è stato di euro [omissis].* Nelle successive integrazioni inviate a margine dell'audizione, la Società ha precisato che per quanto riguarda il 2018, l'investimento in cinema italiano, dalle verifiche avviate, *risulta nettamente superiore alla quota, anche espungendo i costi di promozione.*

Ad avviso della Società, la valutazione circa gli scostamenti contestati, dovrebbe tener conto della ridotta entità e della loro marginalità ed episodicità oltre che del fatto di essere legati perlopiù a vicende relative alle tempistiche di pianificazione e realizzazione di specifici progetti.

La Società, altresì, riporta all'attenzione dell'Autorità la generale criticità relativa alla scarsità di prodotto italiano cinematografico, *sia in termini di quantità che di appetibilità per la programmazione televisiva*. Tale problematica, del tutto esogena rispetto alle strategie editoriali dei fornitori di media audiovisivi, è causa di una costante impossibilità di assolvimento degli obblighi di programmazione di opere cinematografiche italiane nei canali non tematici e ciò non fa che ripercuotersi sensibilmente sulla programmazione dei canali generalisti e semigeneralisti che, *a differenza dei canali tematici cinematografici, non si prestano alla programmazione reiterata della medesima opera in differenti date e/o fasce orarie*.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità, sulla scorta delle argomentazioni esposte dalla Società nelle proprie memorie, ritiene di svolgere le seguenti valutazioni conclusive.

3.1 Sulla disponibilità di opere di espressione originale italiana

Come esaminato finora, gli obblighi in relazione ai quali è stata rilevata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio riguardano l'investimento, nella quota generale e nelle relative sotto-quote, degli introiti netti annui nell'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana. La definizione di tali opere è contenuta al comma 1 del *Decreto*, e prevede, oltre alla qualifica di film, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, come modificato dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, il possesso di due requisiti: i) essere opere riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1 del suddetto decreto, ii) avere una versione originale prevalentemente in lingua italiana o in un dialetto italiano. Il comma 4 dell'art.1 del *Decreto* precisa che per il riconoscimento della qualifica, "le imprese di produzione e di altri soggetti interessati" devono presentare "apposita istanza alla Direzione generale per il cinema del ministero per i beni e le attività culturali".

La Direzione generale cinema del Ministero ha pubblicato sul proprio sito, in data 19 marzo 2015, un primo elenco di opere cui è stata riconosciuta la qualifica di espressione originale italiana, composto in totale da 19 titoli. Tale elenco è stato aggiornato nel 2018, dapprima con la pubblicazione di un elenco aggiornato al 31 luglio 2018, comprendente tutte le opere cui è stata riconosciuta la qualifica a partire dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 2013, per un totale di 236 titoli, e, in seguito, con la pubblicazione di un ulteriore elenco aggiornato al 31 dicembre 2018, contenente esclusivamente le opere cui è stata riconosciuta la qualifica di espressione originale italiana nel corso del 2018, in tutto 117, di cui 75 non compresi nell'elenco precedente. Le opere che fino ad oggi risultano avere ottenuto tale qualifica sono pertanto 308.

Occorre rilevare come negli anni 2015 e 2016, tutti i soggetti sottoposti agli obblighi del Decreto, potessero fare affidamento esclusivamente su un elenco comprendente 19 titoli. Tale numero risulta oggettivamente insufficiente per soddisfare le esigenze derivanti dagli obblighi di programmazione ed investimento in opere di espressione originale italiana, anche in considerazione dell'esigenza da parte dei

fornitori di servizi media di selezionare opere di preferenza compatibili con la propria linea editoriale.

In merito occorre anche sottolineare che l'elenco del MiBAC comprende tutte le opere che possono ricevere la qualifica di espressione originale italiana, includendo, pertanto, opere prodotte in qualunque momento e da parte di qualunque produttore, ivi inclusi quelli non rispondenti ai criteri di produttore indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. p)*, del *Testo unico*. Appare necessario evidenziare come, invece, l'obbligo di investimento di cui al comma 3 del *Decreto* è riferito unicamente alle opere prodotte da produttori indipendenti, circostanza questa che restringe oltremodo il perimetro delle opere disponibili.

Alla luce di quanto esposto, dunque, l'elenco di cui sopra deve essere ulteriormente ristretto escludendo sia le opere non riconducibili a produttori indipendenti, sia, per quanto riguarda il pre-acquisto, le opere prodotte oltre cinque anni prima rispetto all'anno cui è riferito il Modello Q.

3.2 Sulla riconducibilità delle spese di promozione e distribuzione alla nozione di produzione

In merito alle spese di promozione e distribuzione, occorre precisare che le somme che la Società versa ai produttori come investimenti aggiuntivi rispetto a quanto impiegato per l'acquisto delle opere, sulla base dei risultati dei film, possono essere dedotte dalle spese di promozione al fine di fissare l'anno di allocazione dell'investimento principale e rientrare pertanto tra le somme qualificabili come finanziamenti per il rispetto delle quote di investimento. Viceversa, tale interpretazione non può essere valevole per le opere che non prevedono accordi di *revenue share*, in quanto non prevede un finanziamento diretto derivante dai risultati dei prodotti audiovisivi.

3.3 Sui maggiori investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018

Con riferimento agli investimenti effettuati per l'anno 2017 e 2018, senza comprendere i finanziamenti derivanti dalle somme riconosciute ai produttori in virtù dei risultati delle opere, si rileva che gli investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana, sia nella quota principale che nelle due sotto-quote, risultano maggiori rispetto alle soglie di legge.

3.3 Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che in via principale, il primo degli elementi evidenziati, ovvero la scarsa disponibilità di contenuti utili a soddisfare le quote di investimento statuite dal legislatore, appare essere l'elemento maggiormente rilevante e qualificante ai fini della giustificazione per il mancato assolvimento degli obblighi oggetto di contestazione. Tale impianto motivazionale, già autonomamente ritenuto accoglibile, viene poi altresì corroborato e reso ancor più sostenibile, dalle altre due motivazioni addotte dalla società;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

RITENUTO, conseguentemente, di dover disporre l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

L'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi